



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rimini

in composizione monocratica

in persona di:

D.ssa Raffaella Ceccarelli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo penale

contro

BALIVO CATERINA nata a Secondigliano (NA) il 21.02.1980, residente in Trentola Ducenta (CE) via Vittorio Emanuele nr. 3, con domicilio eletto in Roma via dei Gracchi nr. 285 presso Barucco-Amadei e difesa di fiducia dall'avv. Roberto RUGGIERO del Foro di Roma

Libera – presente

SENTENZA

in data **10/02/2017**

IMPUTATA

Del delitto previsto e punito dagli articoli 595 commi 2 e 3 codice penale, 30.4 legge 223/1990 e 13 legge 47/1948 per avere, comunicando con più persone nel corso della trasmissione televisiva trasmessa da RAI UNO PORTA A PORTA, offeso la reputazione delle persone che svolgono la professione di estetista pronunciando, nel corso della discussione sotto riportata, le frasi evidenziate in neretto:

Vespa: ma voi le siringhe le usate?

N. 220/17 Sent.

N. 2174/11 R.G.

N. 2029/09 N.R.

Comunicata al P.G.

Est.Es.

Scheda

Mod. 3/ S.G.

depositata al
11 MAG 2017
Il Funzionario Giudiziario
Marco Kinga

Forte: Come?le siringhe?

Vespa: le siringhe...

Forte: no...No...Noi non possiamo, la nostra legge...noi non possiamo fare niente... Vespa: diciamo che non dovrete usarle...

Forte: non dovremmo...

Balivo Caterina: **no le usano, le usano eccome...io le vedo che le usano...io le vedo**

Vespa: alzi la mano chi non conosce casi di estetiste...eh!?

Forte: devono essere controllate...

Balivo Caterina: **ma tutte...quasi tutte...**

Forte: io no. Sarà che sono a Torino ma no...non c'è...no."

così accusando le predette di tenere una pratica illegale, essendo riservati tali trattamenti a personale sanitario.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto attribuendo un fatto determinato e tramite l'uso della stampa - televisione.

Rasmissione andata in onda il 12.02.2009 – Querela del 19.02.2009

* * *

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott.ssa Paola Brighi, dell'Avv. Gian Paolo Colosimo del Foro di Rimini per la parte civile costituita e dell'Avv. Antonio Luigi Cardamone in sostituzione dell'Avv. Roberto

Ruggiero entrambi del Foro di Roma.

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero: chiede l'assoluzione dell'imputata.

Il difensore della parte civile costituita: chiede la condanna dell'imputata, deposita conclusioni e nota spese.

Il difensore dell'imputata: chiede NDP per mancanza di procedibilità della querela; assoluzione con qualsiasi formula che si terrà di giustizia.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

In data 15.3.2011 Caterina Balivo veniva tratta a giudizio con decreto di citazione diretta emesso dalla locale Procura per rispondere delle imputazioni ivi contenute.

La prima udienza era fissata alla data del 15.11.2011 ove veniva dato atto dell'astensione collettiva delle camere penali e rinviato il processo alla successiva udienza del 22.3.2012, per l'apertura del dibattimento. Anche in questa udienza di rinvio, le Camere penali indicavano ulteriore astensione alla quale aderivano i difensori e il processo veniva rinviato al 22.11.2012 ove si proclamava ulteriore astensione dalle udienze penali da parte del Foro.

All'udienza successiva del 31.10.2013, dichiarata già la contumacia dell'imputata (poi revocata in data 9.6.2016, essendo ella comparsa a rendere esame) le parti chiedevano rinvio.

Il processo veniva rinviato al 26.6.2014 ove veniva ammessa la costituzione delle parti civili Pippo Angelica e Roberto Papa, quale legale rapp.te della Confestetica; veniva dichiarato aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste dalle parti, nonché disposta la visione in aula del DVD prodotto al fascicolo del dibattimento e la sua trascrizione in forma peritale.

Durante il corso del processo venivano acquisite le seguenti prove orali: l'escussione della parte civile Angelica Pippo (ud. del 1.10.2015) e l'esame dell'imputata Balivo Caterina (9.6.2016).

Mutato il giudice persona fisica, all'udienza del 7.10.2016 le parti chiedevano breve rinvio per i rispettivi concomitanti impegni professionali, manifestando tuttavia il consenso alla rinnovazione dell'istruttoria svoltasi dinanzi ad altro giudice (compresa la visione del DVD prodotto) mediante lettura degli atti assunti. Il processo veniva quindi rinviato all'udienza del 10.2.2017, ove presenti le difese, veniva dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e invitate le parti alla discussione.

Sulle riportate conclusioni, come meglio esposte a verbale, veniva emessa la presente decisione, dando lettura in aula d'udienza, del dispositivo qui trascritto in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questioni preliminari e di rito – rinvio

Nel corso del presente giudizio si è evidenziata essenzialmente una questione di tipo procedurale: l'asserita *improcedibilità dell'azione derivante dal difetto di legittimazione attiva delle parti civili*, questione per la quale appare sufficiente il richiamo ai provvedimenti assunti in corso di causa.

A quanto enunciato in quella sede può solo aggiungersi qui che la condizione di procedibilità si ravvisa nella querela presentata nei termini e la legittimazione attiva di Angelica Pippo in proprio è determinata dalla sua qualifica di "estetista", come risulta dagli atti; quanto alla possibilità che l'Associazione, senza scopo di lucro "Confestetica" possa costituirsi parte civile nell'instaurando processo deve darsi risposta affermativa, come già rilevato dal giudice che si è occupato della questione preliminare, in quanto

ente precedentemente costituito rispetto ai fatti¹ e rappresentativo degli interessi² delle estetiste ad essa associazione iscritte. Astrattamente, quindi non si pongono dubbi o problemi di sorta sulla costituzione delle parti civili e sulla loro legittimazione attiva. Peraltro il *petitum* e la *causa petendi* sono rispettati nell'atto di costituzione e lo stesso è completo nei requisiti di forma e sostanza, compresa l'allegazione della nomina del legale rapp.te Roberto Papa, succeduto alla Pippo, cui vengono conferiti diritti di rappresentanza anche legale.

Il giudizio sulla fondatezza delle pretese avanzate dalla parte civile costituita è devoluto, come noto, al merito del giudizio.

Il merito del giudizio

Il giudizio deriva dunque dal contenuto della trasmissione televisiva "Porta a Porta", andata in onda il 12.2.2009, il cui detto la querelante Angelica Pippo (allora anche presidente della Confestetica) ha ritenuto lesivo dell'onore e del decoro proprio, in quanto estetista e dell'associazione di categoria delle estetiste: e ciò per essere stata attribuito alla predetta categoria un abusivo utilizzo di presidi medici, somministrazione di appannaggio esclusivo di sanitari, abuso ritenuto affermato dalla conduttrice televisiva e ospite del programma Caterina Balivo, a seguito dell'argomento dei benefici/rischi del "filler" introdotto da Vespa.

La registrazione della trasmissione è stata visionata in aula (da altro giudice, ma lo scrivente magistrato ha osservato il DVD prodotto nel fascicolo del dibattimento, a seguito del consenso a ciò prestato dalle difese), nonché è stata disposta la trascrizione in forma peritale del contenuto, peraltro chiaramente intellegibile da una semplice visione della trasmissione.

¹ vedi visura camerale e atto di costituzione dell'"associazione di categoria senza scopo di lucro" del 19.11.2007 tra Pippo Angelica, Scimeri Tiziana, Orto Arianna e Benvissuto Elena.

² Sez. 2, n. 43494 del 27/09/2016 - dep. 13/10/2016, P.O. in proc. Renzi, Rv. 26842701

Il contenuto letterale è riportato peraltro nel capo di imputazione e si inserisce in una puntata dedicata al tema della chirurgia estetica, che ha toccato nel corso della serata molteplici argomenti, in chiave critica e di contenuto estetico/medico.

Al minuto 59 circa della trasmissione il conduttore Bruno Vespa e responsabile della direzione del programma ha introdotto il tema del ricorso sempre più massiccio da parte delle donne all'utilizzo del filler, attività finalizzata alla distensione delle rughe e al riempimento delle depressioni cutanee in modo tale da contrastare l'effetto dell'invecchiamento e dell'assottigliamento di zone, quali le labbra, da sempre ritenute espressione della bellezza e della sensualità.

Bruno Vespa nell'introdurre il tema ha solleticato negli ospiti la possibilità che tali attività di riempimento mediante filler (contenente acido ialuronico) potessero essere compiute in maniera abusiva da chi –come le estetiste- non è legittimato a farlo. La sua domanda era inizialmente rivolta a Elsa Forte, estetista e rappresentante responsabile del settore estetica di altra Associazione di categoria (CNA) la quale in risposta ha specificato appunto che alle estetiste è precluso l'utilizzo delle siringhe contenenti presidi medici e che quindi esse non la praticano, tuttavia, la stessa, incalzata da Vespa sulla possibilità che invece ciò si realizzi, ha sostenuto che le estetiste *“non lo fanno”... “non dovrebbero...”* e che in ogni caso lei, che esercita a Torino sa per certo che in quel territorio è un'attività che non si compie. A tale asserzione, gli altri ospiti tra cui una soubrette³, rappresentante del mondo televisivo e una dermatologa⁴, rappresentante dell'area medica, nonché l'odierna imputata si sono via via inseriti nel discorso, sempre a ciò portati dall'abilità del conduttore Vespa, ognuna di loro riportando un'esperienza personale: la soubrette dicendo che sa di donne che

³ Alessandra Pierelli

organizzano addirittura “botox party” dove poi diventa ospite anche il filler, “tra un dolce e tra un piatto di pasta e l’altro...” e che tale attività è compiuta da “da un dottore...se così si può chiamare...a questo punto” e la stessa dermatologa, su domanda precisa e diretta del conduttore: “a lei non risulta che le estetiste fanno punturine?” candidamente risponde: “sì...ogni tanto l’ho sentita questa cosa..”, rappresentando di avere cognizione che la pratica in questione è di appannaggio dei medici, ma sostenendo di sapere comunque che ogni tanto capita che non solo i medici la praticano; il Primario⁵ di chirurgia plastica di un noto ospedale romano presente in studio, su domanda diretta di Vespa ha affermato riferendosi alle estetiste: “tante sono brave e serie...purtroppo, ogni tanto capita di vedere...come è in tutti gli ambiti...insomma..” L’imputata, durante i predetti discorsi peraltro accavallati l’uno sull’altro, seppur comprensibili, ha riportato la propria esperienza, diretta o indiretta e “io le vedo che lo fanno, tutte, quasi tutte”, non inserendo neppure il soggetto agente: donne o estetiste.

Sulla scorta di questa affermazione, ritenuta tra le altre maggiormente offensiva rispetto a tutta la categoria delle estetiste, Angelica Pippo ha querelato la Balivo, costituendosi parte civile nell’odierno processo e chiedendo il ristoro dei lamentati danni subiti, per 20.000,00 euro.

Si impone in primo luogo la verifica dell’intrinseca offensività del dichiarato valutazione questa che a parere del Giudicante già non consente con sufficiente certezza una pronuncia di addebito, riportando semmai una propria esperienza personale (“a me è capitato”), come peraltro tutti gli altri ospiti della trasmissione e in ogni caso in chiave critica.

Va peraltro sottolineato poi che neppure offensiva può essere per l’assoluta ed estrema genericità dell’affermazione riferita a soggetti non determinati e neppure determinabili.

⁴ Annalisa Pizzetti

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, addirittura in riferimento a offese e insinuazioni ben più pesanti relative a Magistrati peraltro ben circoscritti perché in servizio presso uno specifico Tribunale nazionale, indicati come “insabbiatori di indagini”, si è pronunciata più volte in termini assolutori, proprio per l’indeterminatezza dei soggetti cui è attribuita una certa e specifica condotta.

Sul punto invero sono numerosissime le pronunce giurisprudenziali, se ne riportano alcune tra le molte: *“il reato di diffamazione è costituito dall’offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili. (Nel caso di specie, la Corte ha escluso il delitto nella condotta del commissario di un Corpo di polizia municipale che, in un’intervista, aveva commentato l’elevatissima percentuale di accoglimento dei ricorsi presentati dagli automobilisti, avverso le sanzioni amministrative loro irrogate, con la frase “non siamo in presenza di errori casuali, sono errori voluti dall’alto”). (Sez. 5, n. 51096 del 19/09/2014 - dep. 09/12/2014, Monaco’, Rv. 26142201); (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato in relazione a delle generiche affermazioni offensive, pronunciate nel corso di una trasmissione radiofonica, caratterizzate da preconcetti e luoghi comuni riferiti ad asserite caratteristiche degli abitanti di una zona del territorio nazionale). (Sez. 5, n. 24065 del 23/02/2016 - dep. 09/06/2016, P.O. in proc. Toscani, Rv. 26686101); “il reato di diffamazione è costituito dall’offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più*

⁵ Maurizio Valeriani, San Filippo Neri -Roma

persone appartenenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili. (Nel caso di specie, la Corte ha escluso la sussistenza del delitto di diffamazione a mezzo stampa in un articolo apparso su un quotidiano in cui si parlava di "insabbiamento" di un'indagine giudiziaria senza fare però specifico riferimento a singoli magistrati). (Sez. 5, n. 10307 del 18/10/1993 - dep. 15/11/1993, Ramenghi ed altro, Rv. 19555501); così anche Sez. V 2784/2014; Sez. V 30369/2012. Peraltro, le affermazioni ritenute diffamatorie neppure sono state indirizzate specificatamente alle estetiste della Confestetica, associazione di natura squisitamente privatistica.

Il requisito dell'offesa generalizzata, come chiaramente è nel caso di specie, priva della capacità diffamatoria il suo stesso contenuto. Va poi specificato che Confestetica è una tra le tante associazioni di categoria, essa invero vanta tra i suoi associati coloro che, munite di diploma da estetista (biennale o triennale seguito o meno da un corso di formazione post diploma e tirocinio), decidono di iscriversi all' "albo" di Confestetica, sostanzialmente un elenco delle/degli associati, con valenza giuridicamente privatistica non consistendo la categoria in un "ordine" riconosciuto e al quale la Legge accorda oneri e privilegi, come è per i medici, gli avvocati, gli architetti etc... Come già sopra evidenziato poi, l'associazione costituita parte civile nel processo in parola, pur rappresentando solo estetiste, non ne rappresenta la totalità. L'assenza di un Albo Nazionale propriamente detto, nonché il fatto che la qualifica di estetista vede implementare ogni anno nuove professioniste (a prescindere dalla volontarietà o meno di costoro di iscriversi ad una delle associazioni di diritto privato senza scopo di lucro), rende ancor più volatile il requisito della determinatezza o determinabilità del soggetto offeso, così espresso come necessario dalla giurisprudenza sopra richiamata.

Le estetiste cui attribuire fatti non sono state individuate né nell'affermazione resa dalla Balivo (che invero neppure specifica quale sia il soggetto della sua frase, se le donne o le estetiste e che non offende un soggetto determinato, neppure Angelica Pippo), né individuabili in una ricerca *ex post*, materialmente impossibile da effettuare.

Quanto poi al detto non può escludersi la veridicità dell'affermazione in quanto certamente non può escludersi che tra i soggetti che hanno conseguito il diploma possano svilupparsi forme di abusivismo, di concorrenza sleale ovvero di utilizzo improprio della professione, come può capitare in tutte le arti e mestieri, visto che peraltro, in chiave critica era questo l'argomento introdotto da Vespa e trattato anche per la rilevanza pubblica dell'informazione anche solo funzionale all'innalzamento del grado di allerta e di autotutela da parte degli utenti. Inoltre, va evidenziato che il dialogo tenuto, peraltro accavallato nelle sovrapposizioni di voci è stato oggettivamente pacato, per niente intriso di *pathos* o di indignazione da parte di alcuno, neppure da parte della rappresentante dell'altra associazione CNA (che comprende alle estetiste che ad essa decidono di associarsi, anche gli acconciatori), rappresentante che ha avuto, con ampio spazio dedicato, l'immediata possibilità di ribattere la sua estraneità e quella delle estetiste da lei conosciute a tali pratiche, note come inibite per questa professione.

Le affermazioni della Balivo, che si riferiva a siringhe- e che peraltro non ha mai utilizzato il termine "estetiste"- potevano far supporre che parlasse di loro, come tutti gli altri ospiti, ma le predette affermazioni erano contestualizzate in un discorso di critica all'attività estetica (attività peraltro notissima all'imputata che non solo per la professione che svolge è a contatto quotidiano con estetiste, ma anche quale conduttrice di una trasmissione che molto spesso tratta la materia estetica), avendo l'imputata già affermato il proprio punto di vista –argomentato in ragione di

un'esperienza vissuta - di dissociazione dall'utilizzo di sostanze che possano alterare "difetti" fisici.

Le sue affermazioni sono passate peraltro sufficientemente in sordina, non sono state neppure enfatizzate; alle sue asserzioni nessuno ha chiesto delucidazioni o chiarimenti, come se fossero semplicemente una narrazione, un "esposto", al pari di quelle evocate dagli altri ospiti e si è passati ad altro. Altresì, anche da un punto di vista di verifica dell'elemento soggettivo del reato deve ritenersi del tutto assente il preteso dolo generico, in quanto sia l'esame dell'imputata ha affermato che nella concitazione della trasmissione l'incalzare di Vespa le ha fatto sovrapporre discorsi che hanno visto intrecciare donne e estetiste senza che né l'una né l'altra categoria venisse esplicitata dall'imputata e ciò è evidente dalla visione della registrazione della trasmissione, ove ognuno sollecitato dal conduttore parla sull'altro, tutti si riferiscono ad un uso improprio delle siringhe, sottintendendo, di fondo, una critica a tali attività al di fuori di esigenze mediche e di ricorso indiscriminato anche casalingo nei "party", al filler.

Tali risultanze hanno indotto anche lo stesso pubblico ministero a concludere per l'assoluzione.

P.Q.M.

visto l'art. 530 c.p.p. assolve BALIVO Caterina da quanto a lei ascritto in rubrica, perché il fatto non sussiste.

Indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Rimini, 10 febbraio 2017

Il giudice
dott.ssa Raffuella Ceccarelli



